

## NEWSALERT

# L'equilibrio nell'interpretazione delle polizze unit-linked



### L'equilibrio

Una tra le parole del 2019, secondo Wired, è Equilibrio.

Il regista Oliver Stone, la definisce così: **"In un mondo di squilibri e squilibrati bisogna mantenere la capacità di riflettere sulla realtà senza cadere in posizioni di parte. Sforzandosi di cercare alternative alle logiche mainstream"**.

Anche noi crediamo nella parola equilibrio; come giuristi abbiamo il dovere di indagare, studiare e trovare soluzioni.

Anche, e soprattutto quando aiutiamo i nostri clienti nel gestire risparmi e, nei casi più estremi, a prestare assistenza in caso di controversie.

### Il trend

Dall'ultima pubblicazione di Ania, l'Associazione nazionale che riunisce le imprese assicurative, la raccolta dei premi (marzo 2019) relativi alle polizze unit linked ha registrato un balzo in avanti rispetto agli ultimi 7 mesi, portando a casa un bel risultato pari ad € 2,3 miliardi

Certo, il segnale positivo deve inquadrarsi in un andamento comunque in calo rispetto allo stesso mese del 2018 (-10,0%).

RAMO/PRODOTTO	Premi nel mese	Distrib. (%)	Var. (%) 19/18	N°polizze da inizio anno	Premi da inizio anno	Distrib. (%)	Var. (%) 19/18
Vita - ramo I	6.308.843	72,3%	22,9%	728.276	17.409.136	75,7%	20,2%
Capitalizzazioni - ramo V	82.700	0,9%	-55,2%	1.078	336.996	1,5%	-24,9%
Linked - ramo III	2.319.966	26,6%	-10,0%	132.014	5.230.162	22,7%	-29,9%
<b>- di cui: unit-linked</b>	<b>2.319.966</b>	<b>26,6%</b>	<b>-10,0%</b>	<b>132.014</b>	<b>5.230.162</b>	<b>22,7%</b>	<b>-29,9%</b>
<b>- di cui: index-linked</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>n.d.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>n.d.</b>
Malattia - ramo IV	2.685	0,0%	98,4%	10.050	6.044	0,0%	67,1%
Fondi pens. aperti - ramo VI	8.362	0,1%	-18,3%	14.245	26.922	0,1%	-17,9%
<b>Imprese italiane-extra UE</b>	<b>8.722.556</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,3%</b>	<b>885.663</b>	<b>23.009.260</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,6%</b>
<b>Imprese UE</b>	<b>797.597</b>		<b>-37,7%</b>		<b>2.008.250</b>		<b>-49,7%</b>

Nuova produzione individuale vita per ramo di attività - marzo 2019 (migliaia di euro)

Chiediamoci allora il perché di questo andamento negativo, vediamo perché i risparmiatori spostano i loro investimenti su altri comparti: si sentono insicuri? I distributori e gli intermediari non riescono a trasmettere il valore aggiunto di questi prodotti?

Si tratta quindi di un profilo prettamente "emozionale" che attiene alla finanza comportamentale o è qualcosa di diverso?

Certo, l'insicurezza regna sovrana: tra Brexit, tensioni nell'area internazionale e, per circoscrivere la nostra indagine, l'incertezza del diritto, rende i risparmiatori più cauti.

Per le polizze unit linked questo clima è percepito maggiormente, tanto che gli stessi intermediari hanno richiesto un intervento delle Authority di settore affinché si possa definire, una volta per tutte, cosa è e che cosa non è una polizza unit linked.

Condurremo quindi la nostra indagine alla luce del principio di equilibrio, come dicevamo in premessa. Solo così potremo rispondere ai quesiti dei nostri clienti per uscire da quel tunnel di incertezza che ingessa mercati e tribunali.

### **Alla ricerca dell'equilibrio**

Il punto cruciale di cui tanto i giudici così come gli altri professionisti, avvocati, commercialisti e consulenti finanziari discutono, è proprio questo: definire l'inquadramento giuridico di questo genere di prodotti.

Nella prassi le polizze linked sono assimilate ai contratti di assicurazione sulla vita tradizionali; questo ha portato confusione nel mondo dei risparmiatori, soprattutto perché non sono consapevoli, forse perché non adeguatamente informati, delle conseguenze derivanti da questi contratti e soprattutto dai rischi che corrono.

Da ultimo la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 6318 del 5 marzo 2019** ha affermato che *"nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale **il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il "rischio demografico".***

Gli ermellini non offrono una soluzione immediata, ma indicano una chiave di lettura, un metodo di analisi che deve guidare l'interprete nella qualificazione di un contratto assicurativo, nel caso specifico una polizza unit linked.

Il giudice di merito deve individuare, caso per caso, contratto per contratto, qual è l'entità della parte assicurativa, ossia quella parte che ha la funzione di assicurare, coprire e garantire il rischio che corre l'assicurato e che si è assunto l'assicuratore. L'indagine deve quindi anche mirare a conoscere il grado di copertura che la Compagnia offre al cliente e al rischio demografico indicato nel contratto.

Le polizze unit linked non sono nuove nel nostro ordinamento: con la legge n. 742/1986 veniva introdotto questo genere di contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana.

Si trattava di un prodotto connesso a fondi di investimento in cui il premio corrisposto veniva impiegato per l'acquisto di titoli, al cui rendimento era legata l'entità del capitale dovuto da parte dell'assicuratore al verificarsi dell'evento attinente la vita umana.

Ad oggi, le polizze linked trovano la loro disciplina nel Contratto delle Assicurazioni Private; all'art. 2, esse sono definite come assicurazioni sulla vita di cui al ramo I e ramo II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

Il Codice delle Assicurazioni Private fa quindi riferimento sia alle polizze unit linked (dove il collegamento è alle quote di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni) sia alle polizze index linked (dove il collegamento è agli indici o altri valori di riferimento).

Per una corretta ed equilibrata analisi, dobbiamo anche prendere in considerazione il Codice Civile che disciplina il contratto di assicurazione in generale.

Ai sensi dell'art. 1882 del codice civile *"L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana"*.

Sappiamo bene come la causa del contratto di assicurazione sia il trasferimento del rischio: è questo l'elemento che identifica e che costituisce il discrimen rispetto agli altri contratti con schema assicurativo.

Un'assicurazione fa parte del ramo vita se il rischio assicurato è la morte dell'assicurato nel periodo di validità del contratto (in questo caso si parla di assicurazioni caso morte) o se il rischio demografico riguarda la sopravvivenza alla data prevista nel contratto (in questo caso si parla di assicurazioni caso vita).

Nelle assicurazioni caso morte, la Compagnia liquida l'importo al momento della morte dell'assicurato; mentre nelle assicurazioni caso vita, l'impegno della Compagnia è subordinato al verificarsi della morte dell'assicurato entro un termine prestabilito.

Le polizze unit linked presentano sempre l'elemento "morte" e quindi il rischio demografico ma la modalità di determinazione dell'obbligazione a carico della Compagnia è collegata all'ammontare delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) o sul valore degli attivi di un fondo d'investimento.

Il trasferimento del rischio ha come controparte la limitazione della responsabilità.

Con la sentenza del 12 febbraio 2010, il Tribunale di Milano ha infatti precisato che, l'esclusione della garanzia di rimborso del capitale da parte dell'impresa di assicurazione per il caso di insolvenza dell'ente emittente lo strumento finanziario al quale sono collegate le prestazioni della polizza index linked comporta **una illecita delimitazione della responsabilità della società assicuratrice, in quanto determina un rovesciamento di ruoli fra assicurato e assicuratore e stravolge l'oggetto del contratto assicurativo che presuppone che sia la compagnia ad assumersi un rischio.**

Nel caso di specie, i giudici rilevavano come le clausole di quello specifico contratto comportassero *"uno squilibrio sensibile nel sinallagma delle reciproche prestazioni far le parti a discapito del cliente"*.

Pertanto, il contratto di assicurazione sulla vita è tale se:

- vi è certezza della prestazione da parte della Compagnia
- vi è assunzione del rischio demografico e finanziario da parte della Compagnia
- è garantita la funzione di risparmio e previdenza perseguita dai contraenti.

Questi elementi sono fondanti e qualificanti di un contratto assicurazione sulla vita, diversamente il contratto non è nullo ovviamente, ma è qualificabile come investimento finanziario con la conseguente applicazione del TUF e del Regolamento CONSOB n. 11552 del 1998 (e successive modifiche) (Cassazione n. 10333 del 30.04.2018).

Di conseguenza, è necessario applicarvi anche una diversa disciplina normativa in ambito civilistico-successorio e fiscale.

### **Profilo fiscale**

Ai fini delle imposte sui redditi, i capitali derivanti dall'avveramento di un rischio demografico, ossia i capitali o le rendite derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita, non sono soggetti ad imposte.

Diversamente, se si tratta di capitali derivanti dall'investimento dei premi pagati dal sottoscrittore, la tassazione è pari al 26% sulla differenza tra somme ottenute e premi versati (il prelievo fiscale si abbassa al 12,5% se si tratta di titoli pubblici *et similia*).

### **Profilo civilistico-successorio**

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, *"le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare"*.

Il legislatore ha infatti previsto una particolare garanzia per i sottoscrittori delle polizze vita, si badi però, a fini previdenziali e di risparmio.

Ma non è solo il contraente assicurato a trarne beneficio: attenta dottrina rinviene nell'art. 1923 del codice civile un trattamento di favore anche nei confronti delle Compagnie che, vedrebbero il proprio business pregiudicato da azioni esecutive su somme che abbiano già investito per garantire la totale copertura a tutti gli assicurati.

Il tema della inalienabilità e impignorabilità non è nuovo nelle aule della Corte di Cassazione che, già dal 1965, con la sentenza n. 1811 affermava che *"l'articolo 1923 c.c., riferendosi genericamente alle somme dovute dall'assicuratore, ha un'evidente portata generale, non riportabile soltanto alla somma assicurata, ma anche a quella proveniente dal riscatto della polizza, somma che deriva anch'essa da previdenza, seppure interrotta"*.

Invero, negli anni più recenti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8271 nel 2008 si era espressa ribadendo la particolare disciplina di questi contratti: in particolare, in caso di fallimento del beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il controvalore della polizza stipulata dal fallito quando era in *bonis*.

Di parere opposto i giudici di merito che sempre più recentemente depennano questa particolare garanzia per quei contratti che, pur atteggiandosi a contratti di assicurazione sulla vita, siano invece dei veri e propri prodotti di investimento con carico totale del rischio in capo all'assicurato. Per citare alcune pronunce, ricordiamo quella del Tribunale di Parma n. 1107 del 10 agosto 2010. I giudici del luogo hanno dichiarato che *le polizze index linked sono assoggettabili a pignoramento (...) in quanto la*

*causa giuridica di tali polizze non è assicurativa ma trattasi di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono esser riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l'assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali.* Ribadisce lo stesso orientamento il Tribunale di Milano nel 2014, il quale sottrae alle regole di cui all'art. 1923 del codice civile tutte quelle polizze che hanno una sostanziale funzione di investimento.

Dal punto di vista del diritto successorio, la corretta qualificazione di un contratto assicurativo comporta delle conseguenze importanti.

*En passant* ricordiamo che le polizze vita sono un utile strumento di pianificazione successoria: è possibile infatti nominare un beneficiario che, al momento della morte del *de cuius*, potrà ricevere il capitale dalla Compagnia con garanzia di totale privacy e di immediata liquidabilità.

Il capitale o la rendita, oggetto di riscatto, non fanno parte dell'asse ereditario e chi è nominato beneficiario non è detto che sia anche erede legittimo, legittimario o testamentario. In sostanza, il *de cuius*, attraverso la polizza, può beneficiare chi vuole. Ciò costituisce un vantaggio, anche dal punto di vista fiscale. Se il beneficiario, anche estraneo alla cerchia familiare, riceve una determinata somma tramite polizza, non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale. Diversamente, se lo stesso capitale transita all'interno di un testamento, l'erede è soggetto all'aliquota più alta pari all'8% così come previsto dal D.Lgs. 31 Ottobre 1990 n. 346.

In ogni caso, il capitale o la rendita, oggetto di riscatto della polizza, non facendo parte dell'asse ereditario è esente dall'imposta di donazione e successione, così come stabilito dall' art. 12, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 Ottobre 1990 n. 346 in relazione alle somme corrisposte agli eredi "*in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto*".

Questo trattamento di favore è comunque riservato alle polizze vita e non anche agli investimenti: se lo stesso contratto fosse infatti inquadrato come prodotto finanziario di investimento sarebbe soggetto al diverso trattamento ai fini delle imposte indirette, facendo così venir meno l'esenzione fiscale.

## Conclusioni

Abbiamo introdotto la nostra dissertazione con la parola **equilibrio**: si tratta del metodo che poi ci ha guidato e accompagnato. Ed è lo stesso che ci deve condurre nell'analisi di un contratto di assicurazione sulla vita; **solo adottando l'equilibrio come regola, potremo correttamente identificare un contratto di assicurazione**, mettendo in guardia i nostri clienti sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla sottoscrizione.

*Allo stesso tempo è corretto indagare le finalità che presiedono alla firma:*  
**risparmio e previdenza o investimento?**